LA RIFORMA DELLO SPORT

(avv. Salvatore Scarfone)*1

Introduzione

Con la Legge Delega n. 86 del 8 agosto 2019 - Deleghe al Governo in materia di disposizioni di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione -, a distanza di quasi 40 anni dalla L. n. 91 del marzo 1981 il legislatore italiano ha finalmente deciso di focalizzare l'attenzione sul mondo dello Sport attraverso una rivisitazione organica e strutturale degli istituti ad esso sottesi.

Con tale provvedimento, con cui Camera e Senato hanno delegato il Governo ad occuparsi della riforma dello Sport, sono stati fissati i principi e gli obbiettivi da perseguire attraverso la successiva produzione legislativa delegata che si è concretizzata, nel marzo 2021, nell'emanazione di cinque decreti legislativi distinti in macro aree e precisamente:

1-Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 che ha ad oggetto l'attuazione dell'articolo 5, recante "riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo";

^{*1} Avvocato del Foro di Catanzaro specializzato in diritto sportivo, consulente AIC, Presidente del Comitato di Disciplina Internazionale della FIP, già componente Commissione Disciplinare Settore Tecnico, già Procuratore Federale FIDS, componente Corte Federale d'Appello FIPT, già Presidente C.A. Lega Pro, già componente CAE Lega dilettanti, già consulente MIUR per i licei scientifici ad indirizzo sportivo, abilitato all'insegnamento e docente in master presso varie università private

- 2 -Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 6, recante "misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo";
- 3 -Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 con oggetto l'attuazione dell'articolo 7, recante "misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
- 4 -Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39 avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 8, recante "semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi";
- 5 -Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 9, recante "misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".

Non bisogna dimenticare che il percorso di riordino e riforma dell'ordinamento sportivo era già stato avviato con l'emanazione della Legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 630, L. 145/2018), richiamata espressamente dall'art. 1 della Legge Delega n. 86/2019 nel quale è opportuno evidenziare il riferimento alla necessità di ridefinire gli ambiti e il ruolo del Coni quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato Olimpico Internazionale nonché la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale limitatamente a quella olimpica.

E' di dominio pubblico l'aspro scontro politico- istituzionale che questo "riassetto" ha provocato. D'altro canto le nuove disposizioni sono state così invasive e strutturali da determinare un vero e proprio sconvolgimento nel governo dello sport che da alcuni è stato visto come un necessario riassetto di riequilibrio nella gestione delle risorse, da altri come una pleonastica e forzata intromissione dell'organo politico con il conseguente ridimensionamento del Coni.

Il legislatore ha previsto una precisa scansione temporale fissando in dodici mesi il termine per l'emanazione dei decreti e in ventiquattro mesi successivi per intervenire con eventuali decreti correttivi.

Dei cinque distinti Decreti Legislativi n. 36, 37, 38, 39, 40 del 2021, soltanto alcuni di essi, o parte di essi, sono attualmente in vigore. Vediamo quali e da quando.

Dal 1 gennaio 2022 sono in vigore:

- gli artt. 10 ("Riconoscimento ai fini sportivi"), 39 ("Fondo per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili"), 40 ("Promozione della parità di genere") e il Titolo VI ("Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato") del D.Lgs. n. 36/2021;

- il D.Lgs. n. 40/2021.

Dal 31 agosto 2022 è in vigore:

-il solo Titolo II del D.Lgs. n. 39/2021 sulle semplificazioni degli adempimenti per gli organismi sportivi relativo al Registro Nazionale per le attività sportive dilettantistiche.

Dal prossimo 1 Gennaio 2023 entreranno in vigore:

- il D.Lgs. n. 37, il D.Lgs. n. 38 e il restante corpo normativo del D.Lgs. n. 39/2021.

Per quanto concerne il D.Lgs. n. 36/20212, si deve evidenziare che nella riunione del 28 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il testo del decreto legislativo correttivo (dopo essere passato positivamente al vaglio della Conferenza Unificato Stato/Regioni e delle Commissioni competenti di Camera e Senato), il quale entrerà in vigore, completando il quadro, nella stessa data del 1 gennaio 2023.

I correttivi al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36

Nel rispetto della tempistica dettata dalla Legge delega, si è provveduto a intervenire attraverso la predisposizione di uno schema di decreto legislativo volto a introdurre disposizioni correttive e integrative al D.Lgs n. 36/2021 pur sempre nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella Legge delega n. 86/2019.

L'esigenza di tali correttivi, che come avremo modo di analizzare contengono importanti modifiche all'impianto originario del decreto che si occupa anche del fondamentale tema del "lavoro sportivo", deriva principalmente dall'imprescindibile esigenza di garantire al "sistema" la sostenibilità del peso della riforma del lavoro sportivo e quel che ne consegue.

L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36, così come attualmente concepito, avrebbe determinato il certo abbandono dell'attività sportiva di un elevatissimo numero di affiliati (associazioni e società sportive) che non sarebbero riusciti a sostenere l'aumento dei costi di gestione che avrebbe comportato il nuovo assetto normativo sia in relazione al nuovo inquadramento del lavoratore sportivo sia in relazione alle incombenze burocratiche con cui confrontarsi.

Un risultato, dunque, diametralmente opposto agli obbiettivi prefissati nella riforma che comprometterebbe ancora di più la già precaria posizione dell'Italia in ambito europeo (fanalino di coda o comunque nelle ultime posizioni secondo EACEA, 2013 Physical Education and Sport at School) per quel che concerne l'attività sportiva praticata dai propri studenti in base a un confronto tra i programmi delle scuole negli Stati Membri della U.E.

La scelta di intervenire prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36 si rivela quindi la unica percorribile.

Attraverso il lavoro di modifica si tende a raggiungere un giusto punto di equilibrio tra la tutela dei lavoratori sportivi, nella nuova accezione, e le peculiarità del mondo dello sport espresse dal principio di "specificità" sancito a livello europeo già nel 2007 (Libro Bianco dello sport – Trattato di Lisbona).

"Specificità" che riconosce allo Sport un carattere poliedrico di fondamentale importanza per la comunità per le varie funzioni, sociali, educative, ricreative, culturali, di tutela della salute, economiche, di inclusione transnazionale, che svolge nello stesso tempo.

Le modifiche hanno anche riguardato aspetti non secondari della riforma tra cui:

- l'attività di avviamento e promozione dello sport e delle attività motorie per tutti gli enti dilettantistici che gestiscono gli impianti sportivi (piscine, palestre o impianti sportivi in genere) sia come proprietari che come concessionari o conduttori;
- la semplificazione degli adempimenti a carico degli enti sportivi dilettantistici nei confronti dei "nuovi" lavoratori sportivi;
- la compatibilità della riforma con quella del Terzo Settore anche attraverso un diverso inquadramento della figura dell'"amatore" che si trasforma in "volontario";
- la salvaguardia dell'apporto degli atleti e dei tecnici che appartengono ai gruppi militari (nell'ultima olimpiade, hanno rappresentato oltre il 70% degli atleti medagliati a conferma del fondamentale apporto allo sport da essi fornito) attraverso la modifica di quelle norme che creerebbero un'incompatibilità con

lo *status* di dipendenti pubblici ancora più stringente nel caso, appunto, dei gruppi Militari.

Nella predisposizione dei correttivi si è anche tenuto presente l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità nazionale (nell'ultimo periodo -fine 2021/ inizio 2022- la Corte di Cassazione si è pronunciata ben trentasette volte su questioni attinenti al lavoro sportivo) nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda quest'ultima è opportuno ricordare che, ai fini della sua applicazione, la nozione di lavoratore sportivo deve essere definita sulla base di criteri esclusivamente oggettivi.

Il Giudice europeo infatti si è sempre espresso (si veda tra le tante la decisione del lontano 11 aprile 2000 sul caso Deliège) in favore del riconoscimento di una qualifica di lavoratore a tutti coloro i quali pratichino uno sport ricevendone una remunerazione indipendentemente dal dato formalistico costituito dalla libera determinazione da parte della singola federazione sportiva del singolo stato membro sulla qualificazione o meno come professionistica della singola disciplina sportiva praticata.

Non va dimenticato che la L. n. 91/1981 aveva operato una netta suddivisione tra le attività sportive professionistiche e dilettantistiche salvo poi regolamentare soltanto le prime.

La prestazione sportiva professionistica veniva disciplinata solo in relazione a quattro stereotipi (atleti, allenatori, direttori tecnicosportivi e preparatori atletici) e soltanto per gli atleti veniva riconosciuta una presunzione di lavoro subordinato.

Il pianeta dei "dilettanti", che rappresenta la stragrande maggioranza degli *stakeholders*, non è mai stato disciplinato se non sulla base di norme di carattere fiscale.

Tutto questo ha generato la figura del c.d. "falso dilettante" da tutti conosciuto e da tutti, seppur in vario modo, tollerato.

L'accettazione di tale figura, ossia di un lavoratore a tutti gli effetti a cui veniva però riconosciuto non un salario o uno stipendio ma un "rimborso spese" e che non godeva di alcun beneficio se non dal punto di vista fiscale, ad esclusione di tutti gli altri diritti previdenziali e assistenziali e senza un esatto inquadramento del tipo di rapporto con il datore di lavoro che addirittura veniva negato, continuava a contrastare con la ricchissima produzione giurisprudenziale sopra richiamata rendendone ancora più problematica la gestione.

Un ulteriore problema da risolvere è rappresentato dalla corretta ed esaustiva individuazione dei soggetti potenzialmente interessati a partecipare all'attività sportiva remunerata.

Esigenza legata all'enorme sviluppo delle attività individuali ed il conseguente proliferare di nuove figure specialistiche che vengono richieste dai centri sportivi che rende del tutto anacronistica la tipizzazione contenuta nella L. 91/81 limitata a quelle sole quattro figure di lavoratore sportivo.

Nel mondo dei dilettanti, ancor più in assenza di una legislazione specifica, rientrano realtà socio-economiche molto diverse tra di loro (dagli oratori ai grandi club di pallavolo o basket o calcio non professionistico) che contribuiscono a creare ancora più incertezza e a richiedere interventi legislativi diversificati che tengano conto di tali differenze.

Il Legislatore aveva poi operato l'ulteriore scelta, sempre con riferimento alla L. 91/81, di lasciare alle singole Federazioni l'onere di optare tra professionismo e dilettantismo in un proprio settore di attività sportiva.

Come già evidenziato, la finalità degli interventi correttivi è tesa alla ricerca del giusto equilibrio tra la tutela dei veri lavoratori e la sostenibilità del mondo sportivo attraverso soluzioni che soddisfino ciascuna delle diverse aree in cui si articola lo sport anche attraverso il riferimento al principio di specificità.

Queste specifiche aree di intervento possono essere così suddivise:

a)- Area del dilettantismo sportivo che attraverso la nuova ridefinizione del lavoratore sportivo (non più professionista o dilettante) necessita di regolarizzare il lavoro prestato a condizioni che risultano sostenibili dalle società o associazioni per evitare che gli aggravi in termini di onerosità finanziaria e di adempimenti burocratici determinino la cessazione dell'attività con gravi ricadute sulla offerta di pratica sportiva.

E cosi, la prestazione lavorativa nello sport viene unificata in un unico lavoratore sportivo (senza più distinzione) che può svolgere la sua attività sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico. In tale ultimo ambito il lavoratore si configurerebbe come un prestatore d'opera da inquadrare sotto il profilo previdenziale e assicurativo che produrrebbe quell'incremento di costi che si era voluto evitare fino ad oggi.

Soltanto il legislatore tributario si era occupato dei compensi derivanti dall'attività dilettantistica inquadrandoli in una categoria di reddito residuale ("redditi diversi" cioè redditi non rientranti tra i redditi da lavoro) permettendo in tal modo di godere di notevoli esenzioni da tassazione.

Conseguentemente, tale tipo di inquadramento consentiva agli enti previdenziali e assicurativi di ritenere non tutelabili i percettori di tali redditi lasciandoli privi di tutele.

E' stato poi opportuno perfezionare la definizione del lavoratore sportivo allargandola ad altre nuove figure (general manager, dirigenti addetti agli arbitri, team manager, segretari, osservatori, sport scientist, data analytics etc.,) oltre a quelle già tipizzate (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) e già ampliate dal D.lgs. n. 36 rispetto alla L. 91/81, che come già detto ne prevedeva solo quattro (atleta, allenatore, direttore tecnico-sportivo, preparatore atletico).

Per non consentire una troppo estesa generalizzazione si è utilizzata come riferimento la definizione data dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 1 del 1 dicembre 2016 che estendeva la figura ai soggetti legati alla Federazione o Ente di promozione sportiva o Disciplina associata, tramite l'affiliata, dal vincolo del tesseramento acquisendo lo *status* di soggetto dell'ordinamento sportivo.

Si individua pertanto il lavoratore sportivo in quei casi in cui un soggetto sia tesserato e svolga mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, ad eccezione di quelle di carattere amministrativo-gestionale, traendone un corrispettivo.

Anche dal punto di vista della tipologia dal rapporto di lavoro si è cercato di eliminare qualunque incertezza prima esistente mediante la previsione di criteri adatti a identificare se trattasi di lavoro subordinato o autonomo anche nell'accezione di collaborazione coordinata e continuativa.

Nell'ambito delle attività dilettantistiche si presume che il rapporto di lavoro sia del tipo della collaborazione coordinata e continuativa laddove non superi le diciotto ore settimanali, escluso il tempo impiegato per la partecipazione alla manifestazioni sportive, e se le prestazioni risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo dai regolamenti delle federazioni.

Da tale inquadramento resta esclusa la figura del "volontario" (non più amatore) cioè quel soggetto che presta la propria attività in

maniera del tutto disinteressata a cui vengono riconosciuti soltanto i rimborsi delle spese anticipate dietro presentazione di comprovante documentazione.

Sul piano del trattamento economico, fiscale e previdenziale è stata individuata una prima fascia che, secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, riguarda la stragrande maggioranza dei lavoratori sportivi (80%) che percepisce compensi al di sotto dei 5 mila euro all'anno. Per questa categoria di lavoratori, visti gli importi limitati e la mole dei soggetti coinvolti, si presume che non vi sia alcuna continuità nello svolgimento dell'attività e pertanto oltre a non pagare imposte continueranno a non essere assoggettati ai versamenti previdenziali e a godere della copertura assicurativa per la sola responsabilità civile. Viene poi prevista una seconda fascia che va dai compensi superiori ai 5 mila euro fino a compensi di 15 mila euro. E' questa la fascia in cui vengono collocati i lavoratori sportivi che esercitano la propria attività nel mondo dei dilettanti. A questi lavoratori verrà garantita la copertura assicurativa e previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e senza che, esattamente come accade in prima fascia, siano previsti carichi fiscali,

Questa esenzione permette di dare equilibrio e sostenibilità al sistema per compensare i costi, prima non presenti, relativi appunto a previdenza e assicurazione.

Ulteriore agevolazione è rappresentata dalla scelta di calcolare i contributi previdenziali, per i primi cinque anni di contribuzione, soltanto il 50% del monte compensi annuale da lavoro sportivo.

Questa seconda fascia coinvolge un ulteriore 18% dei soggetti inquadrabili come lavoratori sportivi. Come è dato constatare, queste prime due fasce coprono il 98% dell'intero. Quel restante 2% è rappresentato da coloro che ricavano oltre i 15 mila euro e per i quali si applicano le norme ordinarie del diritto del lavoro con la "specificità" legata alla presunzione di rapporto di collaborazione coordinato e continuativo nel caso in cui non fosse presente il requisito della continuità accertata in modo da poter essere inquadrarlo nella subordinazione.

Il tutto nella piena consapevolezza che la percentuale di lavoratori sportivi che operano nell'ambito delle società e associazioni dilettantistiche che arriverà al trattamento pensionistico come tali (cioè tutti quelli che riusciranno a completare il periodo di versamenti interamente nella qualità di lavoratori sportivi) sono una percentuale assolutamente ridotta rispetto a quella che con la nuova legge si passerà a tutelare. Questo giustifica la scelta di iscrivere questo tipo di lavoratori alla gestione separata dell'INPS in modo da risultare più agevole l'eventuale successivo cumulo con i versamenti che verranno effettuati nel corso di successive e diverse attività lavorative.

L'ulteriore merito del decreto correttivo è stato quello di rendere compatibile la riforma del mondo sportivo dilettantistico con quella del Terzo Settore introducendo la norma che consente agli Enti del Terzo Settore l'applicabilità delle norme del D.Lgs. 36/2021 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata nel loro ambito.

- b)- Area del professionismo sportivo che necessita di un aggiornamento o *restyling* della L. 91/81, correttamente ritenuta non più adeguata all'attuale contesto economico e sociale, anche attraverso un adeguato intervento nell'area del "finto dilettantismo". La modifica più incisiva da segnalare è l'introduzione della possibilità per le società professionistiche di poter assumere giovani in regime agevolato di apprendistato.
- c)- Area commerciale che risponde alla necessita di consentire a chi ha interesse ad investire di occuparsi di sport non agonistico ma pur sempre con modalità commerciali con una gestione in forma d'impresa delle attività di pura pratica sportiva che si svolgono negli impianti sportivi.

Attraverso il metodo scelto per arrivare a predisporre i correttivi che stiamo analizzando, cioè quello che ha previsto un importante passaggio di consultazione pubblica con riferimento ai numerosi portatori di interesse del comparto sportivo che hanno potuto esprimere le loro riflessioni, richieste, istanze di modifica, suggerimenti in tutti gli ambiti toccati dalla riforma per poi essere

raccolti, riassunti e lavorati da un tavolo di esperti, si è arrivati ad avere un quadro molto approfondito sul rapporto di lavoro sportivo, sulle prestazioni amatoriali, sulla formazione dei giovani, sull'abolizione del vincolo sportivo, sul premio di formazione, sui meccanismi atti a monitorare la salute degli atleti e dei lavoratori sportivi, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sul trattamento pensionistico, su quello tributario, su quello assicurativo, sull'inquadramento normativo del rapporto di lavoro sportivo e dei lavoratori dell'area amministrativa - gestionale con la necessaria diversificazione tra i pochi ambienti professionistici e la stragrande maggioranza di quelli dilettantistici.

I soggetti interessati alla riforma, la cui stima fa riferimento a due differenti studi elaborati nel 2017 dal Coni e dall'Istat, nel solo ambiente dilettantistico sarebbero oltre un milione.

Di questo milione i potenziali percettori di un compenso sarebbero 600 mila atleti, 330 mila tecnici, 35 mila arbitri-giudici, 100 mila dirigenti e 50 mila altre tipologie di figure.

Il dato numerico così rappresentato stride però con quello comunicato dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2019 e 2020 da cui si evince che soltanto 495 mila nel 2019 e 454 mila nel 2020 (esattamente la metà) hanno dichiarato redditi da lavoro sportivo *ex* art. 67, lett. m) TUIR.

Questa differenza può trovare spiegazione in tre motivi di fondo: 1. non tutti i lavoratori sportivi riescono a trovare sempre una "sistemazione"; 2. molte associazioni o società, specie quelle di piccole dimensioni, omettono di comunicare i compensi riconosciuti ai propri "lavoratori" per evitare i costi di gestione burocratica; 3. anche il mondo dello sport, purtroppo, è interessato da comportamenti volti ad eludere le imposte.

Oltre all'importanza del settore di intervento e al numero dei soggetti coinvolti occorre ribadire anche l'importanza dell'impatto economico sull'intero sistema.

Aprire ad associazioni e società sportive dilettantistiche la possibilità di poter realizzare un certo margine di lucro permetterebbe da un lato di interrompere la fuga e agevolare dall'altro l'incremento di soggetti che si prendono carico della gestione e del funzionamento dell'impiantistica sportiva nel nostro paese.

Invero, in tale ambito il vero problema riscontrato e riscontrabile in tutta la penisola (chiedere conferma ai sindaci italiani) non è tanto la costruzione degli impianti ma la loro successiva gestione e manutenzione attraverso la creazione di una adeguata ricchezza che permetta di auto sostenersi, senza attendere o sperare periodicamente in sovvenzioni pubbliche che gli enti locali non hanno a disposizione, e porre un freno all'inesorabile degrado delle strutture pubbliche a cui giornalmente assistiamo.

La possibilità di conseguire un risultato economico (magari con l'obbligo di reinvestirne una parte all'interno dello stesso comparto sportivo) da un lato² e la semplificazione degli adempimenti dall'altro, consentirebbe di mantenere la sostenibilità di un indotto che, non dimentichiamolo, è pari a circa il 2% di PIL. Da questo punto di vista, quello cioè del monitoraggio, certificazione e controllo sull'effettiva natura dilettantistica delle attività svolte delle associazioni e società sportive e dell'applicazione del regime agevolato sul lavoro sportivo, il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche svolge un

-

² Con l'obiettivo di avviare una crescita della popolazione attiva impegnata in attività motoria, nel decreto correttivo si sono introdotte forme di incoraggiamento di investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport. A tal riguardo, il nuovo comma 4-*bis* dell'art. 8 del D.Lgs. n. 36 relativo alla destinazione degli utili aumenta all'80% la quota del 50% già prevista al comma 3, ma:

⁻ limitatamente agli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di società di capitali (compresa la società cooperativa, ad eccezione di quelle a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 cod. civ., per le quali restano fermi gli specifici vincoli previsti dall'art. 2514 cod. civ.) che gestiscono palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari,

⁻ sempre subordinatamente al rispetto delle condizioni già fissate dal medesimo comma 3 e, quindi, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti e in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

⁻ subordinatamente, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

La possibilità contenuta nel comma 4-bis è ristretta a quei soggetti che sono stati, da un lato, maggiormente penalizzati in questi ultimi anni ma che, dall'altro, sono potenzialmente in grado, più di altri, di far ripartire lo sport e di dotarlo di mezzi e risorse, in continuità con i principi alla base della riforma avviata dalla legge delega n. 86 dell'8 agosto 2019.

ruolo fondamentale e insostituibile rappresentando il perno su cui ruota l'intero movimento sportivo.

Il Registro rappresenta inoltre garanzia di semplificazione delle procedure anche per quel che concerne gli adempimenti previdenziali e assistenziali e di deterrenza nei confronti di quegli iscritti che avrebbero in programma di eluderli.

Come già anticipato, il 28 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri "uscente" ha approvato il testo del decreto correttivo al D.Lgs. n. 36 del 2021 che entrerà in vigore il 1 gennaio 2023, ad eccezione di alcune norme (es. l'abolizione del vincolo sportivo) che, per questioni di opportunità legate all'esigenza di colmare il gap temporale tra l'inizio dell'anno solare e quello delle stagioni sportive che terminano il 30 giugno di ogni anno, entreranno in vigore all'inizio della prossima stagione sportiva (1 luglio 2023) per non gravare le associazioni e società di non volute incombenze burocratiche.